COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020 **Provincia di Savona**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART 107 COMMA 5 D.L. 18/2020) E RIDUZIONE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno **duemilaventi** , addì trenta, del mese di **settembre,** alle ore **21:30,** nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere		X
ACCAME Luca	Consigliere	X	
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere	X	
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere	X	
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere		X
AICARDI Iole	Consigliere	X	
	Totale	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. ODDO Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART 107 COMMA 5 D.L. 18/2020) E RIDUZIONE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco che preliminarmente richiede di riunire la trattazione dei punti 4) 5) 6) e 7) e di procedere successivamente alla votazione dei singoli punti, spiegando che l'impostazione dell'IMU 2020 riprende sostanzialmente quella precedente come componente dell'Imposta Unica Comunale IUC e viene confermata la delibera di Giunta Comunale in merito alla non applicazione delle sanzioni per chi non ha versato alla scadenza del 16 giugno per gravi problemi economici a causa dell'emergenza COVID 19. Viene altresì relazionato che la disciplina della TARI recepisce le direttive di ARERA essendo prevista la riduzione TARI per le utenze non domestiche pari al 25% della parte variabile per le attività chiuse per emergenza sanitaria COVID 19 prevedendo una minor entrata di circa € 6.000.

VISTI:
- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 30.09.2020 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI:
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato

"Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- il successivo comma 683, a mente del quale *"… Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …";*

RICHIAMATO l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone: "*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …"*;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *"… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per*

l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …".*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art. 107, c. 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- che il combinato disposto dalla legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L. Rilancio n. 34/2020 (art. 138) e del art**.** 107 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e di approvazione dei regolamenti e delle tariffe IMU - TARI al 30.09.2020;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 27.12.2018, con la quale è stato approvato il piano finanziario TARI per l'esercizio 2019;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 27.12.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO necessario ed opportuno, anche in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, della conseguente

ridotta operatività degli uffici, nonché dell'oggettiva difficoltà a reperire con il Gestore i dati occorrenti alla redazione del Piano Economico Finanziario sulla base dei nuovi criteri ARERA, di avvalersi della facoltà concessa dal su citato art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 3 del 18/02/2019;

VISTA la Legge 27-12-2013 n. 147, articolo 1, comma 660: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*."

RICHIAMATI:

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…"* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

CONSIDERATO CHE, in questo contesto di emergenza sanitaria da COVID-19, talune utenze non domestiche (pubblici esercizi, esercizi commerciali e strutture turistico/ricettive), per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi sul territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

RITENUTO, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, per il solo anno d'imposta 2020, l'agevolazione in favore delle utenze non domestiche (pubblici esercizi, esercizi commerciali e strutture turistico/ricettive) consistente nella **riduzione del 25% della quota variabile**;

VALUTATO CHE l'agevolazione in questione è qualificabile in termini di riduzione tariffaria episodica, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, e non necessita quindi di essere inserita nel regolamento ove sono disciplinate le riduzioni stabili, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

DATO ATTO CHE la minore entrata quantificabile in presuntivi € 5.500,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune a valere sul bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 02.12.2020
- seconda rata: 28.02.2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2020

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, contabile e tecnico, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli espressi da 9 consiglieri presenti e votanti nessuno astenuto nessun contrario espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per come motivato in premessa, per l'anno 2020 le tariffe della TARI che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e smi.

2) DI DARE ATTO CHE il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2020, in via previsionale, assicura l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato.

3) DI DARE ATTO CHE si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

4) DI STABILIRE, per il solo anno d'imposta 2020 l'agevolazione in favore delle utenze non domestiche (pubblici esercizi, esercizi commerciali e strutture turistico/ricettive) consistente nella riduzione del 25% della quota variabile.

5) DI DARE ATTO CHE la minore entrata quantificabile in presuntivi € 5.500,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune a valere sul bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020.

6) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
   - prima rata: 02.12.2020
   - seconda rata: 28.02.2021
   - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2020

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tovo San Giacomo, lì 25.09.2020 (Rag. Silvana PERRI)

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tovo San Giacomo, lì 25.09.2020 (dott. Riccardo BUSSO)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott. ODDO Alessandro) (Dott.ssa MORABITO Federica)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 13 ottobre 2020

Tovo San Giacomo, lì _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva in data 30.09.2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, lì _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

8)